



Tribunale Federale FIV

Decisione

nel ricorso ex art. 34 e 37 Reg. Giust.

del Comitato VII Zona - avv. Lorenzo Spataro

contro

Pipitone Ignazio Florio - avv. Claudio Ciufo

*

1. Con ricorso in data 1.12.2022 il Comitato VII Zona deduce in linea di fatto quanto segue.

Il CONI Sicilia è proprietario di talune attrezzature sportive acquistate in occasione dello svolgimento dei Giochi delle Isole, ed in particolare di n. 32 imbarcazioni Optimist complete di accessori e carrelli di alaggio.

Successivamente alla conclusione dei giochi, il CONI Sicilia ha concesso le imbarcazioni in comodato ex art. 1803 e segg., cod. civ., al Comitato VII Zona affinché potesse utilizzarle per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Il CONI Sicilia ha rinnovato il contratto di comodato, tuttora efficace.

Il Comitato VII Zona è, dunque, custode dei beni oggetto del contratto di comodato, obbligato alla relativa restituzione nei termini contrattuali e direttamente responsabile verso il CONI Sicilia ed i terzi per i danni causati durante l'uso delle imbarcazioni. Al Comitato VII Zona è fatto divieto di cedere a terzi, anche in via temporanea, il godimento delle predette imbarcazioni senza il preventivo consenso del comodante.

Alla data di presentazione del ricorso, 14 delle imbarcazioni con relativi accessori erano pervenute nella materiale disponibilità del Consigliere Nazionale Ignazio Florio Pipitone.

Il Comitato VII Zona, prima verbalmente poi con mail del 09.05.2022 e del 17.05.2022, seguite da e-mail del Segretario generale della Federvela, del 30.05.2022, ha dunque chiesto al Consigliere Pipitone la consegna di tali imbarcazioni senza ottenere alcun riscontro. In ultimo con scambio di mail del 24.11.2022 il Comitato VII Zona riceveva conferma da parte della Federazione del fatto

che il Consigliere Pipitone non aveva ritenuto opportuno riscontrare la richiesta e provvedere alla riconsegna delle imbarcazioni.

Le imbarcazioni sono state date in comodato al Comitato VII Zona per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, ed in particolare per l'organizzazione degli eventi sportivi regionali e di promozione della vela, attività per lo svolgimento delle quali è necessaria una preventiva programmazione. Di qui la necessità che tutte le attrezzature su cui il Comitato fa affidamento per la organizzazione degli eventi siano nella sua piena ed immediata disponibilità.

La indisponibilità per mancata riconsegna reca grave danno al Comitato che non può ottemperare agli obblighi assunti nei confronti del CONI, proprietario delle imbarcazioni, con riferimento sia alla loro custodia sia alla destinazione d'uso.

Per il Comitato VII Zona è, pertanto, fondato il timore che *«nelle more dei tempi necessari per l'esame del ricorso e delle istanze del Comitato di VII Zona oggi proposte, quest'ultimo rimanga nella impossibilità di programmare tempestivamente l'attività sportiva per la stagione 2023 a causa della mancata consegna delle 14 imbarcazioni da parte del Consigliere Pipitone sulle quali pertanto esso non può fare affidamento»*.

2. Su tali premesse il Comitato VII Zona chiede:

«In via preliminare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del Regolamento di Giustizia, emettere in via d'urgenza l'ordine di consegna immediata nei confronti del consigliere Ignazio Florio Pipitone, delle 14 imbarcazioni Optimist, complete di accessori e carrelli di alaggio indicando le modalità della consegna o adottando qualsiasi altro provvedimento urgente che consenta la immediata acquisizione delle imbarcazioni da parte del Comitato VII zona e la programmazione dell'attività sportiva 2023, entro il 31/12/2022.

Nel merito, ritenere e dichiarare la condotta antisportiva del consigliere Ignazio Florio Pipitone e ogni altra violazione allo Statuto da parte di quest'ultimo, adottando nei suoi confronti i provvedimenti che riterrà più opportuni.

Condannare il consigliere Ignazio Florio Pipitone alla definitiva restituzione delle 14 imbarcazioni Optimist con relativi carrelli d'alaggio al Comitato VII Zona, e in subordine, nel caso di impossibilità alla restituzione per il perimento o per il grave danneggiamento di tutte o parte delle imbarcazioni, condannare il consigliere Pipitone al pagamento del loro controvalore che si ritiene congruo indicare nella somma di € 2.000,00 per ciascuna imbarcazione non restituita.

Con vittoria di spese.»

A corredo del proprio ricorso, il Comitato VII Zona ha allegato documenti.

3. Si è costituito in giudizio, depositando memoria e documenti, il Consigliere signor Ignazio Florio Pipitone eccependo in via pregiudiziale, in punto riparto della giurisdizione fra Giudice Sportivo e Giudice Ordinario, che:

(i) il riparto di giurisdizione tra giudice sportivo e giudice statale si basa sulla legge 17 Ottobre 2003, n. 280, che, all'art. 1, comma secondo, recita: *«I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo»;*

(ii) all'art. 2, la legge 280/2003 dispone che:

«1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».

«2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo».

(iii) all'art. 3, poi, la legge citata ribadisce: *«(...) ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti (...). In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive»;* nella specie l'art. 4 del Regolamento di Giustizia FIV indica gli Organi di giustizia e le rispettive competenze e l'art. 57 RdG fissa la giurisdizione del Collegio Arbitrale Federale per le controversie economiche;

(iv) *«Il giudice sportivo ha giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti di natura disciplinare (...) è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»* e per i procedimenti tecnici cioè sulle *«questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie*

dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»;

(v) tali deduzioni trovano conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza 3036/2018 ha affermato il principio secondo cui: *«La giustizia sportiva è strumento di tutela allorché si discute della applicazione delle regole sportive, mentre la Giustizia dello Stato risolve le controversie di rilevanza per l'ordinamento generale, a salvaguardia di diritti soggettivi o interessi legittimi»*, orientamento che anche questo Tribunale Federale avrebbe condiviso con la decisione 1/2022 nella quale il Tribunale ha affermato il principio secondo cui alla Giustizia Federale sono demandate *«la sola osservanza ed applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»*;

(vi) essendo la controversia riconducibile alle *«controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale (...) che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa»* il Tribunale Federale sarebbe carente di giurisdizione in quanto si tratterebbe di controversie di rilevanza per l'ordinamento generale, per di più soggette alla clausola compromissoria, e, quindi, ad arbitrato federale ex art. 63 dello statuto FIV da svolgersi secondo le modalità fissate da tale norma e dall'art. 57 del RdG;

(vii) difetterebbe, inoltre, la giurisdizione del Tribunale Federale anche in relazione al comma secondo dell'art. 34 del RdG e ciò in quanto la consegna di beni o il risarcimento del danno non sono situazioni di ambito disciplinare o tecnico, bensì sono di ambito economico;

(viii) infine, ai sensi dell'art. 31 del RdG, l'avvio del procedimento può avvenire con atto di deferimento del procuratore federale ovvero *«con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale»*. Nella specie il Comitato VII Zona non ha indicato quale sia la situazione giuridicamente protetta in virtù della quale agisce, e, qualora il Comitato avesse capacità di agire, quale «parte interessata» non avrebbe, non di meno, alcuna situazione giuridicamente protetta che lo legittimi ad agire ex art. 37.

4. In via preliminare, il Consigliere signor Pipitone eccepisce il difetto di legittimazione del Comitato di Zona, atteso che l'art. 8 del RdG prevede che possano ricorrere agli organi di giustizia federali i tesserati e gli affiliati. Il Comitato di Zona è un organo periferico

della FIV *ex art. 34* dello statuto FIV, non un suo tesserato o un affiliato. Esso, dunque, non può presentare il ricorso di cui all'*art. 31 comma primo, lett. b)*, del RdG.

Sotto altro profilo, l'*art. 47 RdG* riserva *«in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati (...)»* alla Procura Federale, sicché il Tribunale Federale non può emettere alcuna pronuncia di tipo disciplinare in mancanza di azione disciplinare che abbia avuto impulso in atto del Procuratore Federale.

5. Il ricorso sarebbe tardivo atteso che il comma secondo dell'*art. 34* impone che *«il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto»*.

Il ricorso è stato presentato il giorno 1.12.2022 mentre la piena conoscenza dei fatti risale almeno al 9.5.2022, quando il Presidente del Comitato indirizzò una email al signor Pipitone chiedendo la consegna di 14 Optimist. Il termine era, pertanto, spirato con l'1.12.2022, da più di cinque mesi.

6. Nel merito e in sintesi il Consigliere signor Pipitone eccepisce l'infondatezza del ricorso in quanto, per ammissione dello stesso ricorrente, suffragata da produzione documentale, il Comitato VII Zona non ha diritto alcuno a chiedere alcunché in relazione agli Optimist avendo depositato un documento denominato *«contratto di comodato»* di natura reale, in forza del quale, fino al momento della stipula del comodato, i 32 Optimist erano nella disponibilità del C.O.N.I. Sicilia e da questo consegnati al Comitato VII Zona FIV - Sicilia, atteso che ogni altra ipotesi conduce all'inesistenza o al più alla nullità del contratto.

7. Conclusivamente il signor Pipitone chiede:

- (i) dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale *ex art. 1 e 2 della L. 280/2003* e *art. 57 del Regolamento di Giustizia FIV*;
- (ii) in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente *ex art. 8, commi primo e secondo, o, in ulteriore subordine, ex art. 31 del Regolamento di Giustizia FIV*; dichiarare altresì il difetto di legittimazione del ricorrente in ordine alla domanda disciplinare *ex art. 47 RdG*;
- (iii) ancora in ulteriore subordine, dichiarare la decadenza del Comitato dalle domande tutte, *ex art. 34, comma secondo, del Regolamento di Giustizia FIV*;

(iv) nel merito, salvo gravame, accertare l'inesistenza o in subordine la nullità del contratto di comodato 25.7.2022 tra C.O.N.I. Sicilia e Comitato VII Zona FIV - Sicilia e rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto.

*

8. Ha depositato memorie la Procura Federale, con le quali si è peraltro riservata ogni ulteriore deduzione e richiesta in attesa di conoscere le difese del convenuto. In particolare, ove confermato l'affidamento dei beni al Consigliere signor Pipitone, la Procura si è riservata di esaminare le ragioni addotte dal prevenuto in merito alla pacifica mancata restituzione degli stessi.

Il tutto ai fini dell'eventuale valutazione, per quanto di competenza, di profili anche di natura disciplinare che emergano dai fatti oggetto del ricorso precisando che dall'atto introduttivo emerge la richiesta di restituzione di imbarcazioni (Optimist) finalizzata all'organizzazione e promozione dell'attività velica, attività evidentemente rientrante negli scopi fondamentali della Federazione per come individuati dall'art. 2 dello Statuto.

Dalle difese depositate dal Consigliere signor Pipitone non risulta soddisfatto quanto di interesse della Procura Federale; affidandosi ad eccezioni di mera natura procedurale, il Consigliere Ignazio Florio Pipitone si sarebbe volontariamente sottratto alla domanda sulle ragioni per le quali egli sta mantenendo la disponibilità delle imbarcazioni – pacificamente non di sua proprietà - nonostante la richiesta di restituzione avanzata dal Comitato sulla base del citato comodato.

Così stando le cose il coinvolgimento della Procura Federale assumerebbe i caratteri dell'atto dovuto, ricorrendo gli estremi dell'apparente rifiuto di collaborare davanti agli Organi di Giustizia, reiterando una condotta che parrebbe integrare la fattispecie della violazione del dovere di lealtà.

Con riserva di eventualmente valutare ulteriori profili di natura disciplinare che possano emergere dai fatti dedotti, non ultimo tenuto conto della qualifica di Consigliere Federale del convenuto.

*

9. All'udienza del 16.1.2023 sono comparsi il Procuratore Federale avv. Gianfilippo Traversa, il Presidente in carica della VII Zona signor Francesco Zappulla, assistito dall'avv. Lorenzo Spataro, e il Consigliere Ignazio Florio Pipitone, assistito dall'avv. Claudio Ciuf-

fo, che hanno ulteriormente rappresentato le loro tesi difensive, insistendo nelle rispettive domande e eccezioni e, all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale ha deciso in via cautelare accogliendo in parte le domande del Comitato VII zona e fissando per la trattazione del merito l'udienza del 3.2.2023, con termine per il deposito di memorie e documenti.

In vista dell'udienza odierna entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti, dando entrambe atto dell'avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare e, all'esito della udienza, il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, ha pronunciato come da dispositivo, letto in udienza, riservando il deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 39, sesto comma, RdG.

*

10. Il ricorso del Comitato VII Zona è solo in parte fondato e andrà, quindi, accolto nei termini di cui *infra*, respinta ogni altra domanda, e ciò per i seguenti motivi.

In punto giurisdizione, va pregiudizialmente osservato che la presente controversia è stata introdotta sulla base delle seguenti circostanze di fatto:

(i) il CONI Sicilia, è proprietario di talune attrezzature sportive acquistate in occasione dello svolgimento dei Giochi delle Isole, ed in particolare di n. 32 imbarcazioni Optimist complete di accessori e carrelli di alaggio;

(ii) a conclusione dei giochi, il CONI Sicilia ha concesso le imbarcazioni in comodato *ex* art. 1803 e segg. cod. civ. al Comitato VII Zona affinché potesse utilizzarle per lo svolgimento della propria attività istituzionale;

(iii) le imbarcazioni sono state date in comodato al Comitato VII Zona per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, ed in particolare per l'organizzazione degli eventi sportivi regionali e di promozione della vela.

A fronte di tali circostanze, non contestate, la controversia va, dunque, ricondotta nel novero delle «*questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive*» e, in quanto tale, la controversia va ricondotta fra quelle di competenza del Giudice Sportivo e segnatamente del Tribunale Federale.

In tal senso depongono le disposizioni che il Consigliere signor Pipitone cita nella sua memoria difensiva e, segnatamente, depone l'art. 2, lett. a), della legge 280/2003: «1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (...)».

Dibattendosi, dunque, di condotta, quella del Consigliere signor Pipitone, che rileva ai fini del giudizio sulla osservanza o meno, da parte sua, delle norme regolamentari e organizzative della FIV, finalizzate a garantire lo svolgimento dell'attività federale, la controversia è riservata all'ordinamento sportivo.

Né pare pertinente il richiamo alla decisione di questo Tribunale nella quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione, atteso che, in quel caso, si discuteva di questione squisitamente privatistica fra una associazione sportiva e il suo associato che reclamava l'uso di un locale che, a suo dire, gli era stato impedito, e quindi si discuteva di questioni riconducibili alle «controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale (...) che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa», non di competenza del Giudice sportivo.

*

11. Avuto riguardo, poi, al dedotto difetto di legittimazione attiva del ricorrente ex art. 8, commi primo e secondo, o, in ulteriore subordine, ex art. 31 del Regolamento di Giustizia FIV, nonché sul dedotto difetto di legittimazione del ricorrente in ordine alla domanda disciplinare ex art. 47 RdG, l'eccezione appare fondata con riferimento a questo secondo profilo, essendo l'azione disciplinare riservata al Procuratore Federale, ma è di contro infondata in riferimento al primo profilo.

A tale secondo specifico proposito, va considerato che lo Statuto della Fiv disciplina i Comitati di Zona agli artt. 34, 37 e 38, in forza dei quali i Comitati di Zona sono organi periferici della Fiv, rappresentano la Fiv sul territorio di propria competenza allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica delle attività veliche, sono costituiti dagli Affiliati che hanno sede nell'ambito territoriale della Zona, è ad essi attribuita soggettività giuridica con anche eventuale autonomia amministrativa contabile.

Il Presidente del Comitato di Zona dal canto suo svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente federale in quanto compatibili.

A fronte di tali complessi - e fondamentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale federale - funzioni e poteri, attribuiti ai Comitati di Zona e ai loro Presidenti, non può, pertanto, ostare all'esercizio delle funzioni, anche d'innanzi agli organi di giustizia, il disposto dell'art. 8 del RdG là dove stabilisce che *«spetta agli iscritti e agli affiliati di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo»*, escludendo implicitamente - secondo la tesi del Consigliere signor Pipitone - i Comitati di Zona che non sono né tesserati, né affiliati alla Fiv.

Se così fosse, tuttavia - e seguendo la tesi del Consigliere signor Pipitone - i Comitati di Zona che nell'ordinamento della Fiv costituiscono organi periferici della medesima Fiv e, in quanto tali, sono deputati a svolgere nel territorio di competenza le funzioni loro attribuite dall'ordinamento federale, sarebbero privati del diritto di azione solo per un dato formale, non essendo essi tesserati o affiliati, seppure siano rappresentativi *in loco* della Fiv e, dunque, di tutti i soggetti che della Fiv fanno parte.

Senza trascurare, invece, il dato sostanziale, e letterale, per cui *«La Zona FIV è costituita dagli Affiliati alla Federazione, che hanno sede nell'ambito territoriale della Zona stessa»* sicché gli Affiliati sono la Zona e avendo gli Affiliati diritto di azione, il Comitato di Zona non può non avere anch'esso diritto di azione.

*

12. Sempre preliminarmente il Consigliere signor Pipitone chiede sia dichiarata la decadenza del Comitato dalle domande tutte, *ex art. 34*, comma secondo, del Regolamento di Giustizia FIV.

L'eccezione è infondata discutendosi, nella fattispecie, di un illecito permanente (e non istantaneo) che è perdurato fino a quando la misura cautelare è stata eseguita e contro il quale il Comitato VII Zona ha potuto tempestivamente reagire - perdurando l'illecito e la sua reiterazione giorno dopo giorno - anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 34 RdG.

*

13. Infine, venendo al merito del ricorso, esso è fondato, ancorché solo in parte, in quanto sono in atti i documenti - della cui veridicità nessuno dubita - che comprovano il diritto del Comitato VII Zona a riacquisire la detenzione delle 14 imbarcazioni nella disponibilità del Consigliere signor Pipitone:

- il CONI Sicilia, proprietario di talune attrezzature sportive acquistate in occasione dello svolgimento dei Giochi delle Isole, ed in particolare di n. 32 imbarcazioni Optimist complete di accessori e carrelli di alaggio, a conclusione dei giochi, ha concesso le medesime imbarcazioni in comodato *ex art.* 1803 e segg. cod. civ. al Comitato VII Zona affinché potesse utilizzarle per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Il CONI Sicilia ha – come sopra esposto - rinnovato il contratto di comodato;
- tale contratto è stato stipulato tra le suddette parti perché il Comitato VII Zona potesse utilizzare le barche per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- il Comitato VII Zona, cui le imbarcazioni sono state pacificamente consegnate, ne ha acquisito a tutti gli effetti la detenzione, ne è divenuto custode e responsabile (verso il comodante CONI Sicilia ed i terzi per i danni causati durante l'uso delle stesse) ed è legittimato all'azione di reintegra, nei confronti di chiunque – diverso dal comodante - ne abbia successivamente maturato la materiale disponibilità;
- alla data di presentazione del ricorso, 14 delle imbarcazioni con relativi accessori erano di fatto nella disponibilità del Consigliere Ignazio Florio Pipitone, per ragioni per altro non specificate, ma certamente (subvalenti e) non idonee a pregiudicare il buon diritto del comodante; eventuali (asseriti) vizi del contratto di comodato del 25.7.2022 non possono certamente essere invocati/opposti da chi – estraneo al negozio - sulla res non abbia titoli/diritti, men che meno per rifiutare la restituzione al soggetto che, sulla base di un contratto ed in assenza di opposizioni da parte del proprietario, abbia l'incontestato diritto di disporre della cosa.

Peraltro, la consegna/*traditio* della *res* tra comodante e comodatario non deve tradursi necessariamente in un passaggio *brevi manu*, essendo sufficiente che il comodatario sia messo dal comodante nella materiale condizione di acquisirne la qualificata disponibilità nel luogo in cui essa si trovi (un magazzino, anche se di terzi, etc) ed esercitare di conseguenza i connessi poteri dispositivi.

* * * *

PQM

Il Tribunale Federale accoglie il ricorso del Comitato VII Zona, nella parte in cui si chiede la condanna del Consigliere Ignazio Florio Pipitone - e, per l'effetto, lo condanna - a restituire al Comitato VII

Zona le 14 imbarcazioni classe Optimist con relative attrezzature sportive in possesso del medesimo Consigliere Ignazio Florio Pipitone e, per quanto di ragione, conferma il proprio provvedimento reso nella fase cautelare, sì come già eseguito.

Respinge, per il resto, il ricorso e le domande con esso proposte in ordine all'accertamento della condotta antisportiva del Consigliere Ignazio Florio Pipitone e di condanna dello stesso a pagare la somma di € 2.000,00 per ciascuna imbarcazione non restituita, perché, rispettivamente, iniziativa riservata alla Procura Federale e perché materia esulante la competenza del Tribunale Federale.

Considerata la natura della controversia e le questioni dibattute, le spese sono integralmente compensate fra le parti.

Genova, 13 febbraio 2023.

Avv. Alessandro Ghibellini Presidente relatore

Avv. Simona Crispo Componente

Avv. Cesare Fumagalli Componente

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il

23/2/2023
